

# **Tecniche Informatiche di ricerca giuridica**

Nicolò Ghibellini

Università di Ferrara

[ghbncl@unife.it](mailto:ghbncl@unife.it)

# **Lezioni nona e decima**

**La responsabilità civile in internet**

**Principali casi giurisprudenziali**

# La responsabilità civile in internet

- ◆ L'illecito civile
- ◆ Individuazione giudice competente per territorio
- ◆ Individuazione soggetti responsabili

# L'illecito civile

art. 2043 c.c.

qualunque fatto doloso e colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

# Individuazione giudice competente per territorio

## I criteri di competenza

1. Giudice del luogo in cui il convenuto (danneggiante) ha la residenza, il domicilio o la dimora (art. 18, 19 c.p.c.)
2. Giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita (art. 20 c.p.c.)

# Individuazione *forum commissi delicti*

non è un problema risolvibile facilmente a causa delle caratteristiche del web (mezzi di comunicazione di massa):

1. delocalizzazione
2. dematerializzazione
3. irrilevanza dei confini

# Giurisprudenza (1)

## primo orientamento

è competente il giudice del luogo dove è ubicato il pc dal quale partono i contenuti diretti in rete

# Giurisprudenza (2)

## secondo orientamento

sono competenti tutti i giudici ubicati nei luoghi dai quali è possibile accedere alla rete (in ognuno di tali fori si manifesta la lesione del diritto)

# In conclusione

- ◆ Criterio del *forum commissi delicti* non è del tutto soddisfacente
- ◆ Necessario individuare un altro criterio che meglio risponda alle caratteristiche di internet, in modo che:
  1. la causa venga incardinata dove l'illecito si è compiuto, causando un danno
  2. venga impedito il forum shopping

# Cassazione Civile n. 6591/2002

nel caso di illecito realizzato a mezzo internet la competenza spetta al giudice del luogo in cui il danneggiato ha la propria sede

orientamento consolidato

Cass. Civ. S.U. n. 21661/2009

# Individuazione dei soggetti responsabili

Provider

Prestatore di servizi della società dell'informazione



direttiva 2000/31/Ce

(direttiva commercio elettronico

recepita in Italia con il d.lgs. n. 70/2003)

Individuazione di 4 tipologie di provider

# Le tipologie di provider

1. *Access*: fornisce la connessione alla rete
2. *Service* : fornisce ulteriori servizi (e-mail, newsgroup, motori di ricerca...)
3. *Content* : veicola tramite il suo sito propri contenuti (notizie di cronaca, foto, sentenze...)
4. *Host* : ospita sul server i siti creati da altri soggetti (che desiderano svolgere il ruolo di *service* o *content*)

# Quesito fondamentale

un utente rimasto anonimo pone in essere un atto illecito, attraverso servizi messi a disposizione da un operatore della rete (provider)



Chi è il soggetto responsabile?

Chi deve risarcire il danno prodotto?

# Prima ipotesi

il provider fornisce servizi  
“ontologicamente” volti a realizzare  
illecito



Il provider è responsabile direttamente dei  
danni causati

# Seconda ipotesi

1. Servizio fornito non è finalizzato alla commissione di illecito
2. Non partecipazione alla realizzazione dell'illecito
3. Comunicazione al danneggiato indirizzo Ip o generalità del danneggiante
4. Cancellazione materiali illeciti



Il provider non può essere considerato responsabile dell'illecito commesso dall'utente

# Il problema della responsabilità del provider: ipotesi risolutive

- ◆ Giurisprudenza e legislazione USA
- ◆ Italia: normativa di riferimento e prime ipotesi giurisprudenziali

# Giurisprudenza USA (1)

## ipotesi di diffamazione

1. il provider non è responsabile per la diffamazione perpetrata dall'utente, perché il prestatore di servizio non è in grado di controllare i contenuti immessi on-line
2. il provider è responsabile per la diffamazione perpetrata dall'utente, quando il prestatore non utilizza i sistemi di filtraggio di cui è dotato

## Giurisprudenza USA (2)

### Ipotesi di violazione diritto d'autore

responsabilità del provider per violazione normativa diritto d'autore perché

1. Facilitava commissione dell'illecito
2. Prestava il servizio (che agevolava la commissione dell'illecito) a fine di lucro

# Normativa USA

1998→*Digital Millennium Copyright act*

In caso di violazione del diritto d'autore da parte dell'utente, il provider non può essere ritenuto responsabile se il suo ruolo è di semplice intermediario tecnico; sarà responsabile se partecipa (anche colposamente) alla commissione dell'atto lesivo

# Italia

normativa di riferimento

◆ direttiva 2000/31/CE

◆ D.Lgs. n. 70 del 2003



scelta di fondo:

No creazione forma di responsabilità *ad hoc* per il provider, ma applicazione di regole di diritto comune

# Direttiva 2000/31/CE e D.lgs. n. 70/2003

Provider



- a) Assenza obbligo generale di sorveglianza;
- b) obbligo di attivazione solo a seguito di comunicazione ufficiale

# La responsabilità del provider in Italia

- ◆ Il provider può essere riconosciuto responsabile quando ha consentito la realizzazione dell'illecito da parte dell'utente
- ◆ C'è responsabilità del provider quando lo stesso abbandona il ruolo di intermediario tecnico e partecipa alla realizzazione dell'illecito dell'utente (responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.)

# Tribunale di Catania 29.06.04

Il provider è responsabile dell'illecito posto in essere dall'utilizzatore quando abbia piena consapevolezza del carattere antigiuridico dell'attività posta in essere dall'utente

- ◆ Responsabilità colposa: no controllo e rimozione materiale sospetto
- ◆ Responsabilità dolosa: no intervento nonostante la certezza della condotta illecita

# Evoluzione giurisprudenziale

- ◆ Tribunale di Milano 03.06.2006  
(resp. civile del service provider per  
violazione del diritto d'autore)
- ◆ Tribunale di Bari 13.06.2006  
(resp. civile dell'host provider per  
lesione diritto all'immagine)

# I casi più recenti

- ◆ Tribunale di Milano n. 1972 del 2010  
(caso Google)
- ◆ Tribunale di Roma 16.12.2009  
(caso Youtube)
- ◆ Tribunale di Monza n. 770 del 2010  
(caso Facebook)

# Coinvolgimento degli ISP

- Sviluppo dei servizi di memorizzazione dei contenuti informativi
- Nuova modalità commissione illecito tradizionali
- Potenzialità dannosa
- Non facile individuazione dei responsabili

# Questioni fondamentali

- a) delimitazione delle condizioni di responsabilità degli ISP per i contenuti illeciti che veicolano sulla rete
- b) esatta portata dell'assenza dell'obbligo di sorveglianza

# Tribunale di Milano 12.04.2010 (caso Google)

a) no obbligo di controllo a carico del provider (responsabile solo se consapevole)

b) si dovere di corretta informazione  
obblighi privacy

- assoluzione per diffamazione

- condanna per violazione normativa privacy

# Corte d'Appello di Milano 2013 (caso Google)

- assoluzione per diffamazione
- assoluzione per violazione normativa privacy

# Tribunale di Roma 16.12.2009 (caso Youtube)

Responsabilità del provider per upload di contenuti protetti dal diritto d'autore

1. organizzazione gestione dei contenuti (ritorno commerciale)
2. indifferenza ripetute diffide
3. adozione regole per immissione e gestione contenuti (possibilità di controllo)

# Tribunale di Monza n. 770 del 2010 (caso Facebook)

- Utente di facebook ritenuto responsabile di ingiuria e diffamazione
- Nessuna responsabilità per il social network